

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 3 luglio 2024, alle ore 10:54, ha ricevuto una telefonata da un numero salvato in rubrica come appartenente all'assistenza della Banca; ii.) è stata avvisata di un furto di identità a suo danno; iii.) è stata invitata a recarsi immediatamente presso la propria filiale e, del pari, le è stata preannunciata una chiamata da parte della Polizia postale; iv.) alle 11:13 si è recata in agenzia e ha anche ricevuto l'anzidetta chiamata; v.) in quella occasione è stata, per un verso, informata di indagini in corso e, per altro verso, invitata a "mettere in sicurezza" i propri risparmi; vi.) su richiesta degli malfattori ha quindi effettuato un primo bonifico, di importo pari a 20.000,00 euro, alle coordinate e con la causale indicate; vii.) ha quindi disposto un secondo bonifico, in modalità istantanea, per 15.500,00 euro ed un terzo bonifico, con la stessa modalità, di importo pari a 20.000,00 euro; viii.) alle ore 08:39 del giorno seguente è stata nuovamente contattata per "mettere in sicurezza" anche due altri conti cointestati con i genitori; ix.) utilizzando il proprio sistema di *home banking* ha disposto altri tre bonifici istantanei, rispettivamente di importo pari a 14.500,00, 15.000,00 e 10.000,00 euro; x.) alle ore 08:16 del 5 luglio 2024 è stata contattata dai malfattori per la terza volta e invitata a disporre ulteriori due bonifici istantanei per un importo pari, rispettivamente, a 26.000,00 e 19.000,00 euro; xi.) nella stessa giornata ha disposto altri tre bonifici da *home banking* rispettivamente per 3.800,00, 1.300,00 e 999,99 euro; xii.) i conti correnti utilizzati dai frodatori per l'accredito dei bonifici sono stati aperti presso l'Intermediario convenuto; xiii.) la resistente non ha adempiuto agli obblighi di identificazione e verifica della clientela previsti in materia di antiriciclaggio; xiv.) il puntuale rispetto del dettato delle prescrizioni normative di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 avrebbe potuto impedire la frode.

Parte resistente, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva, riferisce che: i.) le circostanze di fatto esposte nel ricorso sono prive di supporto probatorio; ii.) sono stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di rispettare gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla vigente normativa; iii.) sui conti beneficiari è stato apposto il blocco per sequestro disposto dall'A.G.; iv.) eccetto il caso di evidenti anomalie – non emerse nel caso di specie – l'istituto beneficiario di un pagamento non ha né facoltà né onere di entrare nel merito di una disposizione di trasferimento di fondi regolarmente autorizzata dalla Banca ordinante; v.) le operazioni controverse sono state spontaneamente poste in

essere dal ricorrente con inescusabile colpevolezza; vi.) le intestazioni dei rapporti coincidono con quelle inserite dal ricorrente nella disposizione di pagamento.

In sede di repliche si contesta l'eccezione preliminare e si afferma che il resistente non ha dato prova di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In sede di controrepliche parte resistente si riporta al contenuto delle controdeduzioni.

Parte ricorrente chiede il riaccredito di una somma pari a 126.099,00 (centoventiseimilanovantanove/zero) euro sottrattagli nell'ambito di una truffa posta in essere da terzi ignoti.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto il disconoscimento di dieci bonifici istantanei per complessivi 126.099,00 euro.

2. – Parte convenuta nel presente giudizio è l'Intermediario presso il quale sono intrattenuti i conti correnti utilizzati dai frodatori, ossia i conti correnti "di destinazione" dei bonifici.

3. – In via preliminare l'Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di Banca del beneficiario dei bonifici.

3.1. – L'eccezione non è fondata e non merita di essere accolta. In linea con il consolidato orientamento dell'ABF va infatti rilevato che in caso di servizi di pagamento che coinvolgono necessariamente l'attività di più Intermediari è possibile accedere al sistema di risoluzione delle controversie qualora si lamenti la scorrettezza non soltanto della condotta dell'Intermediario presso cui il ricorrente ha radicato il proprio conto corrente ma anche di quella del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Tanto in quanto le previsioni normative che regolano i servizi di pagamento contenute nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 prevedono obblighi di comportamento a carico dei «prestatori dei servizi di pagamento» dei beneficiari degli ordini di pagamento e, pertanto, fanno sorgere in capo all'Intermediario resistente una serie di doveri di comportamento attivo a beneficio del buon fine delle operazioni di pagamento. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dal Collegio di coordinamento, in definitiva, la fattispecie in esame può essere ricondotta al c.d. «contatto sociale qualificato» nella ricostruzione della nozione di "cliente" ai sensi delle Disposizioni ABF e, di riflesso, ai fini della delimitazione del perimetro della legittimazione passiva dell'Intermediario nelle controversie devolute a questo Arbitro (Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712 e Coll. coord., dec. n. 7283 del 2018).

4. – Nel merito il ricorrente imputa all'Intermediario una responsabilità in relazione al mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore in tema di adeguata verifica della clientela. Di tale asserzione, tuttavia, non è data alcuna dimostrazione.

4.1. – L'Intermediario replica nel senso che i conti correnti utilizzati nella frode sono effettivamente riferibili ai soggetti indicati quali beneficiari delle disposizioni di bonifico. Dichiara, inoltre, di aver puntualmente assolto agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

5. – Posto che «gli obblighi di adeguata verifica e di identificazione del cliente [sono] tesi anche a tutelare i consociati dal rischio di vedersi coinvolti in vicende fraudolente» (Coll. coord., dec. n. 6070 del 2024), codesto Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione. Di conseguenza nella riunione del 25 settembre 2025 ha invitato l'Intermediario a produrre la documentazione relativa alla procedura di adeguata verifica della clientela adottata in relazione all'ipotesi oggetto di scrutinio.

6. – L'Intermediario ha dato riscontro alla richiesta d'integrazione. I questionari prodotti appaiono sottoscritti con firma autografa sì che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica è avvenuto alla presenza dei cinque correntisti e non, invece, a distanza. In ciascun questionario prodotto sono riportati gli estremi del documento d'identità del soggetto censito.

7. – La natura (anche) privatistica della normativa antiriciclaggio porta a qualificare le regole di adeguata verifica della clientela alla stregua di una tipizzazione della diligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali della Banca (art. 1176, comma 2, c.c.). Come affermato, infatti, il «d. lgs. n. 231 del 2007 [...] produce effetti anche nei rapporti privatistici, quanto meno nel senso di stabilire un indice di riconoscibilità della condotta tipica del *bonus argentarius* e, dunque, di una condotta prudente ed accorta sotto ogni riguardo, idonea a garantire l'affidamento degli utenti dei servizi bancari» (Coll. Roma, dec. n. 3913 del 2025).

8. – In base alla normativa antiriciclaggio, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 231 cit.), l'Intermediario è tenuto a verificare l'identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (art. 18, comma 1, lett. a, d.lgs. cit.) nonché ad acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo (art. 18, comma 1, lett. c., d.lgs. cit.). L'art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. precisa che, in caso di identificazione in presenza, i soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela tramite l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente. In ogni caso, l'estensione di queste verifiche deve commisurarsi al livello di rischio rilevato.

9. – Tenuto conto, per un verso, di quanto prodotto dall'Intermediario in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria e, per altro verso, del richiamato quadro normativo, è corretto concludere che in relazione all'ipotesi oggetto di scrutinio gli obblighi di adeguata verificata siano stati assolti correttamente.

10. Il ricorso, di conseguenza, non è fondato e non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE